

Delibera n. 23/2021

Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Prima), n. 835 del 2020, relativa al reclamo di Rail Traction Company S.p.A. ex articolo 37 d.lgs. 112/2015 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero. Avvio del procedimento e indizione di consultazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 febbraio 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, e, in particolare:
- l'articolo 37, comma 2, ai sensi del quale ogni richiedente ha il diritto di adire l'Autorità se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura in relazione a quanto segue: a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva; b) criteri in esso contenuti; c) procedura di assegnazione e relativo esito; d) sistema di imposizione dei canoni; e) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura che è tenuto o può essere tenuto a pagare; f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e 13; g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17; g-bis) gestione del traffico; g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata; g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater;
 - l'articolo 37, comma 9, ed in particolare il terzo periodo, ai sensi del quale *“[f]atte salve le competenze dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante *“Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale”*.

Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”;

- VISTO** il reclamo presentato in data 24 giugno 2019 (prot. ART 6925/2019) da Rail Traction Company S.p.A. (di seguito: RTC), con il quale l’impresa ferroviaria, tra l’altro, afferma l’esistenza di effetti *“distorsivi e penalizzanti”* della tariffazione diurna e notturna adottata dal gestore dell’infrastruttura per il traffico merci insistente sulla tratta ferroviaria interessante il valico del Brennero;
- VISTA** la nota prot. 15030/2019 del 20 novembre 2019, con cui gli uffici dell’Autorità, pur riconoscendo l’esistenza di effettive criticità sulla citata tratta ferroviaria – con particolare riferimento all’impossibilità da parte di RTC di inoltrare treni nella fascia notturna, a causa della parziale indisponibilità della linea per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – ne hanno escluso la riconducibilità a comportamenti segnatamente discriminatori da parte del gestore dell’infrastruttura;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), 13 dicembre 2020, n. 835, con la quale il ricorso presentato da RTC avverso l’indicata nota è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte accolto, annullando la nota stessa nei sensi e limiti di cui in motivazione della citata sentenza;
- CONSIDERATO** con tale sentenza il TAR Piemonte, precisato tra l’altro che il reclamo esperito da RTC non costituisce uno strumento per contestare gli atti di regolazione, nel rilevare che *“l’equilibrio degli interessi che il sistema regolatorio aveva complessivamente costruito con la combinazione di canoni di accesso variabili (...) è stato, per la specifica tratta in questione, sostanzialmente vanificato”*, ha in particolare affermato che l’Autorità deve valutare *“misure idonee, individuabili anche d’ufficio e tali da non indurre ulteriori distorsioni (andando a beneficio di un singolo) bensì correggere l’effetto di oggettiva vanificazione del quadro regolatorio che si è venuta a creare nella situazione di specie”*;
- VISTA** la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell’Autorità;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere, in ottemperanza alla citata pronuncia del TAR Piemonte, ad avviare un procedimento volto ad individuare misure per l’applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112/2015;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell’Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;
- RILEVATA** l’opportunità, nell’ambito del procedimento ed in applicazione dell’articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell’Autorità, di sottoporre a consultazione lo schema

delle misure per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero;

RITENUTO al riguardo congruo individuare nel 29 marzo 2021 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, un procedimento volto all'adozione di misure per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. di indire una consultazione pubblica sullo schema di atto recante *"Misure per l'applicazione del pedaggio afferente al pacchetto minimo di accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla direttrice Verona-Brennero"*, di cui all'allegato A alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui all'allegato A esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 29 marzo 2021;
5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
6. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 7 maggio 2021;
7. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC a Rail Traction Company S.p.A. e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 25 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)